



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III Sezione Civile -

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Gianpiero Scoppa	Presidente
dr. Edmondo Cacace	Giudice
dr. Maria Ausilia Sabatino	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

nel procedimento iscritto al 6 /2015 del ruolo generale, in relazione alla domanda di omologazione del concordato preventivo proposto da **"CONSORZIO INTERPORTO APPALTI** (d'ora in poi per brevità anche solo "CIA"), con sede in Maddaloni alla via Ficucella loc. Interporto, codice fiscale 03301960617, iscritta al Registro Imprese di Caserta n. R.E.A. CE 233524- in persona del legale rappresentante, Presidente del Consiglio Direttivo, Gennaro Mancini, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 03.01.1951, residente a Santa Maria Capua Vetere (CE) in Via Sirtori n. 4, C.F.: MNC GNR 51A03 I234W, rappresentata e difesa dall'Avvocato Daniele Iorio (C.f. RIODNL77S14I234C PEC: daniele.iorio@milano.pecavvocati.it), con studio in Milano alla Piazza San Fedele n. 2

per i seguenti

MOTIVI

Non sono state presentate opposizioni all'omologazione da parte di soggetti a ciò legittimati.

Ne consegue che il provvedimento richiesto è condizionato, quanto alla sua adozione, esclusivamente dalla verifica della regolarità della procedura e degli esiti della votazione dei creditori.

Ciò posto, va dato atto che in data 28/4/2015 il Consorzio, sulla premessa di trovarsi in uno stato di crisi, ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.f., nel termine che sarebbe stato concesso dal Tribunale.

Con decreto del 28/4/2015, il Tribunale di S. Maria C.V., rilevata la sussistenza di tutti i presupposti e le condizioni previsti dalla legge ed in particolare dagli articoli 160 e 161 l.f.; rilevata la pendenza di una procedura preconcorsuale, concedeva al Consorzio Interporto Appalti il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del provvedimento per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista *ex lege*. Con il medesimo provvedimento, il Tribunale nominava, stante la





delicatezza delle questioni evidenziate nel ricorso introduttivo e la contemporanea pendenza di un ricorso di fallimento, il Commissario Giudiziale, nella persona dell'avv. Walter Russo e determinava in € 15.000,00 la somma da accantonare per fronteggiare le spese di giustizia.

Il Consorzio, in data 27/5/2015, depositava la somma di € 15.000,00, che veniva consegnata al Commissario.

All'esito di un'ulteriore proroga concessa dal Tribunale, il Consorzio depositava in cancelleria - nel termine concesso - la "Proposta contenente il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3 l.f., per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 10, l.f."

Con decreto del 18/11/2015 il Tribunale, alla luce di talune problematiche emerse, assegnava al proponente il termine per eventuali modifiche e integrazioni del piano.

Il Consorzio depositava altra proposta, nella quale evidenziava che la domanda avanzata, seppur indipendente da quelle formulate da altre società del "Gruppo Barletta", rientrava in un disegno più ampio, teso al risanamento dell'intero Gruppo. In tale contesto, era previsto l'intervento di una società, Agli Antichi Splendori S.r.l., con sede in Maddaloni (CE).

C.I.A., in considerazione di quanto innanzi, formulava al proprio ceto creditorio la proposta che prevedeva:

- il pagamento integrale delle spese di procedura nonché delle spese per l'assistenza professionale prestata, propedeutica alla presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- il pagamento parziale, in base all'ordine, dei creditori privilegiati;
- il pagamento di una percentuale dei restanti creditori privilegiati e dei creditori chirografari attraverso l'apporto di nuova finanza.

Sulla base di tali risultanze, il Tribunale di S. Maria C.V., con decreto del 22/12/2015-7/1/2016, verificati i presupposti formali, rilevato che risultavano superati i rilievi di cui al decreto del Tribunale del 18/11/2015, in ordine a specifici aspetti del piano e dell'attestazione del Professionista; vista la regolarità e completezza della documentazione prodotta, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo; delegava alla procedura stessa la Dr.ssa Maria Ausilia Sabatino, confermava Commissario Giudiziale l'avv. Walter Russo e fissava la convocazione dei creditori per l'udienza dell'11/2/2016.

Con il medesimo decreto, il Tribunale faceva obbligo al Consorzio Interporto Appalti di provvedere, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione del decreto, al deposito della ulteriore somma di € 80.000,00, pari al 50% della somma presumibilmente necessaria per le spese di procedura, che veniva versata nel termine





concesso a mezzo assegni circolari, ritirata dal Commissario Giudiziale e versata sul conto corrente n. 13151 acceso presso la Banca Popolare di Sviluppo, Filiale di Caserta, Corso Trieste.

All'udienza dell'11/2/2016 il G.D., Dr.ssa Maria Ausilia Sabatino, preso atto della relazione del Commissario Giudiziale nonché della richiesta del proponente, che, sostanzialmente, riconosceva come fondate alcune criticità evidenziate; preso, altresì, atto della volontà del Consorzio Interporto Appalti di formulare altra proposta, modificando ed integrando la precedente, tenendo conto anche di alcune contestazioni mosse dal creditore Agenzia delle Entrate, rimetteva la procedura innanzi al Tribunale in Camera di Consiglio ex art. 173 l.f. e fissava all'uopo l'udienza del 23/3/2016, concedendo a C.I.A. termine sino al 16/3/2016 per il deposito della nuova proposta.

In data 15/3/2016 il Consorzio Interporto Appalti provvedeva ad effettuare il previsto deposito. Con la nuova proposta, C.I.A. aggiornava la propria esposizione debitoria e, esaminati singolarmente i rilievi e le criticità sollevati dal Commissario con la relazione dell'11/2/2016, dava atto dell'avvenuto superamento di talune problematiche e formulava ulteriori soluzioni per le altre.

Il Tribunale, all'udienza del 23/3/2016, preso atto della nuova proposta del Consorzio, vista la relazione del Commissario Giudiziale, rimetteva la procedura dinanzi al G.D., Dr.ssa Sabatino, e fissava all'uopo l'udienza del 28/4/2016, onerando il Commissario degli adempimenti previsti ex lege.

All'udienza del 28/4/2016, vista la terza relazione depositata dal Commissario ex art. 172 l.f., il Giudice Delegato procedeva alla apertura delle operazioni di voto. In tale sede non venivano espressi voti; anteriormente a tale data, più precisamente il 22/4/2016, e successivamente ad essa, cioè il 17/5/2016, manifestavano il proprio dissenso solo Seap S.p.A. in concordato preventivo ed Equitalia Sud S.p.A..

Il Commissario, preso atto della mancanza di ulteriori voti sfavorevoli, rilevato essere stata raggiunta la maggioranza prevista ex lege, con istanza del 27/5/2016, informava di quanto innanzi il Giudice Delegato e chiedeva fissarsi udienza per la omologazione del concordato, da considerarsi approvato da parte del ceto creditorio.

All'udienza fissata ex art. 180 legge fallimentare il 6.7.2016, comparse le parti ed il Commissario, il Tribunale si riservava.

Il ricorso diretto ad ottenere l'omologazione del concordato deve essere accolto.

La proposta concordataria, sostanzialmente liquidatoria, prevede: a) l'incasso del credito di € 2.633.904,18 oltre I.V.A. vantato nei confronti di Interporto Sud Europa S.p.A.; la somma sarà corrisposta dalla società Agli Antichi Splendori S.r.l., anch'essa appartenente al Gruppo, che si è accollata tale debito e che a garanzia dell'esatto





adempimento consentirà l'iscrizione ipotecaria su parte dei terreni di sua proprietà, liberi da gravami e/o ipoteche; b) il recupero del credito di € 45.000,00 nei confronti di Marina Madonna Dell'Angelo; c) l'espromissione da parte di Tonard Investments B.V. del debito di Casa per le Cose ed Hobby, Energise e Rail Services Logistics, tutte società del "Gruppo Barletta", nei confronti del Consorzio Interporto Appalti per un importo di € 594.050,66; anche tale somma sarà corrisposta dalla società Agli Antichi Splendori S.r.l. come da richiesta di Tonard Investments B.V.; d) il recupero del credito tributario di € 589.359,00; e) apporto di finanza aggiuntiva per un importo di € 9.726.000,00, da parte della società Agli Antichi Splendori S.r.l., in virtù dell'impegno assunto con la controllante Tonard Investments B.V..

Il Consorzio ha previsto, in virtù delle sentenze della Corte di Cassazione del 4/11/2011 nn. 22931 e 22932, nonché della sentenza della Corte Costituzionale del 25/7/2014 n. 225, della Circolare della Agenzia delle Entrate del 6/5/2015 n. 19/E, delle decisioni del Tribunale di S. Maria C.V. del 17/2/2016, in www.ilcaso.it, e della Corte Europea del 7/4/2016, di pagare integralmente l'I.V.A. e le ritenute di acconto nonché i crediti privilegiati degli Enti Previdenziali ed Assistenziali. Pertanto, nel rispetto della classificazione dei privilegi, ha ritenuto di falciare i crediti IRAP, IRES nonché le sanzioni e gli interessi su IVA e ritenute d'acconto, e taluni altri; i crediti falciati saranno soddisfatti, al pari dei chirografari, nella misura del 5%.

C.I.A. ha previsto un'unica classe avente diritto di voto, composta dai creditori chirografari terzi e la parte falciata, cioè 95%, dei creditori privilegiati.

Il piano di concordato da ultimo depositato da C.I.A. prevede l'incasso dei crediti entro il 31/12/2020, con cadenza mensile; esso consentirà il pagamento integrale delle spese di procedura e di funzionamento del Consorzio nonché il soddisfacimento dei crediti privilegiati e di quelli chirografari.

Alla luce del piano formulato e delle ragioni esposte il concordato deve essere omologato.

Quanto alle modalità con cui il Liquidatore deve dar corso alla liquidazione e alle modalità con cui il Commissario Giudiziale deve sorvegliarne l'adempimento, è il Tribunale a dover determinare le une e le altre con il decreto di omologa, a norma – rispettivamente – degli artt. 182, primo comma, e 185 l.f.

Quelle da seguire nel caso di specie vengono sinteticamente elencate, per brevità, direttamente in dispositivo.

Qui è solo opportuno rimarcare l'opportunità di disporre che il liquidatore rediga – alla stregua delle regole di buona amministrazione, che richiedono di norma una previa pianificazione delle attività liquidatorie, come si desume in via di principio dalla disciplina apprestata dagli artt. 104 ter l.f. e 2487, lett. c), cod. civ. – un piano delle attività di liquidazione, puntuale ed articolato, con indicazione delle specifiche modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse, da trasmettere, entro il termine di





giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto, al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori, affinché ne valutino la coerenza rispetto alle previsioni concordatarie e successivamente dispongano di uno strumento efficace di controllo sull'esatta esecuzione del concordato.

Nello svolgimento della sua attività, il liquidatore dovrà comunque rispettare le forme previste dagli artt.105–108 ter l.f., salvo che diverse modalità di liquidazione risultino prestabilite, con riferimento ad uno o più beni oggetto della cessione, nella proposta di concordato conclusivamente approvata.

A tale fine si precisa che la proponente ha allegato al ricorso per l'omologa del presente piano curriculum vitae e dichiarazione dell'avv. Giovanni Uccella, il quale si è dichiarato disponibile all'assunzione dell'incarico verso il corrispettivo onnicomprensivo di € 50.000, per un importo, quindi, notevolmente inferiore a quello previsto nel piano.

P.Q.M.

1)omologa il concordato preventivo proposto da **"CONSORZIO INTERPORTO APPALTI"**;
2)nomina Liquidatore Giudiziale l'avv. G. Uccella che si atterrà alle seguenti disposizioni:

a)il Liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato e pubblicato, a cura del Commissario, nell'area del sito internet www.fallimentismcv.com riservata ai creditori;

b)il Liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt.105-108ter l.f., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori, ed invio di informativa al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;

c)per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;

d)il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;





e)il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet www.fallimentismcv.com riservata ai creditori;

f)il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, saranno pubblicate, a cura di quest'ultimo, nell'area del sito internet www.fallimentismcv.com riservata ai creditori; il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;

g)il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;

h)le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;

i)il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;

l)il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, visti dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet www.fallimentismcv.com riservata ai creditori;

m)entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del





Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet www.fallimentismcv.com riservata ai creditori;

n)il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Liquidatore e per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione del Commissario Giudiziale indicata al punto precedente;

o)resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

p)riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del liquidatore giudiziale;

3)dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f. e sul sito internet www.fallimentismcv.com

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 13/07/2016

Il Giudice rel.
dr.ssa Maria Ausilia Sabatino

Il Presidente
dr. G.P. Scoppa

